



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 115 DEL 17/08/2016 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che sabato 20 agosto p.v. si svolgerà in via Lungomare una manifestazione di moda con la presenza di artisti di fama nazionale;
- Considerato che l'evento è stato autorizzato da questa Amministrazione Comunale;
- La manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone;
- Considerato che si rende opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione onde consentire la sistemazione degli stand a corredo della suddetta manifestazione garantendo l'incolumità e la sicurezza degli operatori impegnati nelle lavorazioni e dei passanti;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D. lgs. n.285/92;

ORDINA

Sabato 20 agosto 2016 dalle ore 20.00 fino al termine della manifestazione la chiusura al traffico veicolare di via Lungomare, dall'intersezione con via Margherita fino alla zona denominata "ex baracche pescatori".

L'accesso e la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli di Polizia, di Soccorso e ai veicoli a servizio delle Autorità;

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla Forza Pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea.

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. E. Garuso